



Alle famiglie/Alunni

Ai referenti Covid

Al personale ATA
delegato controllo C19

Al personale

Dell' I.C. di Castelmasse
Loro sedi

Oggetto: misure per lotta alla pandemia da applicarsi da Lunedì 7 febbraio 2022

L'entrata in vigore del D. Legge N°5 del 04/02/2022 ridefinisce, con effetto retroattivo, le misure didattiche e sanitarie adottate in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, contestualmente abrogato.

Le nuove misure si applicano da lunedì 7 febbraio, hanno effetto retroattivo e si applicano anche alle classi già poste in quarantena/isolamento (vedi allegato protocollo n. 679 pubblicato in data 05/02/2022 sul sito della scuola).

Principali modifiche:

- 1. Per la Scuola dell'Infanzia:** i bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l'obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° contagio del proprio gruppo o classe. Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, dove è gratuito con la prescrizione del medico.
- 2. Per la Scuola Primaria:** I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2. I non vaccinati andranno in DDI a partire dal 5° caso. Per rientrare dovranno mostrare l'esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia dove è gratuito con la prescrizione del pediatra. Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore.
- 3. Per la Scuola Secondaria di primo grado:** Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, niente DDI. Vanno in DDI al 2° caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10). Rientro con tampone negativo anche della farmacia, gratuito con prescrizione del medico. Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore.

4. Nella scuola primaria e secondaria l'attività didattica si mantiene sempre in presenza, in regime di auto-sorveglianza e indipendentemente dal numero di casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano nei seguenti casi:
 - ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. guariti da meno di 120 gg.
 - guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario hanno effettuato la dose di richiamo;
 - per gli altri alunni si attiva la DID.
5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere dimostrata dagli interessati e accertata dalle scuole (mediante l'applicazione mobile "VerificaC19") unicamente al verificarsi del quinto caso di positività nella scuola dell'primaria e del secondo caso nella scuola secondaria;
6. nella scuola primaria e secondaria, si riduce la durata della quarantena precauzionale a 5 giorni, per coloro ai quali non può essere applicata l'auto-sorveglianza a cui si aggiunge la contestuale riduzione della durata della Didattica Digitale Integrata a 5 giorni;
7. si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività educative per i bambini delle scuole dell'infanzia, si computa entro i cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
8. si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, per gli alunni non vaccinati ovvero vaccinati col ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni; il quinto e il secondo caso di positività, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, si computa entro i cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
9. si dispone che la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per ulteriori precisazioni vedi tabelle USR. Sotto riportate:

Per quanto riguarda i test di autosorveglianza e di fine quarantena si illustrano nella seguente tabella le casistiche e le modalità di effettuazione.

	Indicazioni	Modalità
Test di Autosorveglianza	In assenza di sintomi il test può essere eseguito su base volontaria e non è obbligatorio per il termine dell'autosorveglianza.	Gratuitamente rivolgendosi al proprio Medico Curante (MMG/PLS)
	In presenza di sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test.	In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Il test positivo deve comunque essere confermato da un test effettuato in una struttura sanitaria da un operatore.

Test di fine quarantena	Test obbligatorio per il termine della quarantena effettuato a partire dal 5° giorno. Il rientro in presenza è subordinato alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.	Gratuitamente: <ul style="list-style-type: none">- Prenotando presso i Punti Tamone delle Aziende Sanitarie con le modalità in essere.- Prenotando presso una Farmacia aderente e presentando la Comunicazione della Scuola o dell'Azienda Sanitaria.- Rivolgendosi al Medico Curante Sono comunque considerati validi anche i test effettuati a pagamento presso centri privati a ciò abilitati.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È utile precisare che per coloro che rientrano dalla quarantena è fatto obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherina FFP2.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica Regg.
Prof.ssa M. Elisabetta Soffritti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/1993